



COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

Provincia di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N.49 del 02/10/2014

Oggetto: Combustione di residui vegetali provenienti da attività agricola.

IL SINDACO

Premesso:

- che l'art. 184 del D.Lgs. n. 152/2006 classifica tra i rifiuti speciali quelli provenienti da attività agricole e agroindustriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c.;
- che l'art. 185 dello stesso Decreto, come modificato dal D.Lgs. 205/2010 in recepimento della Direttiva 2008/98/CE, configura quale illecito smaltimento dei rifiuti, sanzionabile penalmente, la combustione in pieno campo dei residui vegetali derivanti da lavorazione agricola e forestale;

Visto l'art. 14, comma 8, lett. b) del D.L. n. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014, il quale aggiunge all'art. 182 del D.Lgs. n. 152/2006 il seguente comma: 6 bis. "le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

Preso atto che lo stesso comma stabilisce che: "i Comuni ... hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana";

Considerato:

- che la pratica della gestione controllata dei residui vegetali mediante combustione sul luogo di produzione rappresenta una tradizione pratica agricola volta alla mineralizzazione degli elementi contenuti nei residui organici ed anche al fine di determinare un controllo indiretto delle fonti di inoculo e propagazione delle fitopatie, riducendo ed eliminando addirittura la necessità di trattamenti chimici;
- che la presenza sui suoli agricoli di residui vegetali possa creare situazioni di pericolo sia in caso di incendio sia in caso di forti piogge, per il trascinarsi negli stessi nei canali di scolo e nei corsi d'acqua, provocandone l'ostruzione;
- che nel territorio di questo Comune sono presenti numerosi fondi, ubicati in zone impervie ed isolate, in cui è impossibile logisticamente procedere alla raccolta e al trasporto dei rifiuti vegetali;

Ritenuto opportuno permettere e disciplinare su tutto il territorio comunale la ripulitura delle aree agricole e forestali mediante combustione in loco del materiale derivante da sfalci, potature, ripuliture etc.

Visti:

- il Decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014;
- la direttiva n. 2008/98/CE;
- il D.A. n. 91/gab del 18/06/2010 dell'Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente;
- il D.A. n. 117/gab del 20/07/2011 dell'Ass.to Reg.le Territorio ed Ambiente;
- il Regolamento Comunale sui Fuochi controllati in agricoltura approvato con deliberazione di C.C. n. 22 del 22/06/2009 che all'art. 1 sancisce determinati divieti di accensione di fuochi in agricoltura salvo diverse disposizioni da emanarsi con apposita ordinanza sindacale

ORDINA

E' consentita nel territorio del Comune di Palazzo Adriano la combustione sul luogo di produzione dei residui vegetali provenienti da attività agricole, effettuata secondo le normali pratiche e consuetudini ed alle seguenti condizioni:

- 1) La combustione è consentita nel medesimo luogo di produzione dei residui vegetali, dalle ore 6.00 alle ore 18.00; entro tale orario i fuochi precedentemente accesi devono essere spenti;
- 2) Possono essere destinati alla combustione all'aperto al massimo 3,00 (tre) metri steri/ettaro al giorno di scarti agricoli (lo stero è l'unità di misura di volume usata per il legname ed equivale ad un metro cubo vuoto per pieno);
- 3) Durante tutte le fasi dell'attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o del conduttore del fuoco o di persona di sua fiducia ed è severamente vietato abbandonare la zona fino alla completa estinzione di focolai e braci;
- 4) La combustione deve essere effettuata in cumuli di dimensione limitata, avendo cura di isolare l'intera zona da bruciare tramite una fascia libera da residui vegetali e di limitare l'altezza della fiamma e il fronte del bruciamento;
- 5) E' vietata l'accensione di più fuochi contemporaneamente nel fondo agricolo da parte dello stesso proprietario conduttore.
- 6) L'operazione deve svolgersi in giornate preferibilmente umide e, comunque, in assenza di vento;
- 7) La combustione deve essere effettuata ad almeno 25,00 (venticinque) metri dall'abitato, dagli edifici di terzi, dalle strade, da piantagioni, siepi e materiali infiammabili e ad una distanza non inferiore a metri 100,00 (cento) da zone boscate;
- 8) Resta fermo il divieto di bruciatura di detti materiali nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarato dalla Regione Sicilia;
- 9) Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dagli scarti vegetali indicati nella presente ordinanza;
- 10) Il Comune anche su segnalazione del Corpo forestale dello stato, ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e di disporre il differimento di operazioni di bruciatura, in considerazione di condizioni ed esigenze dei locali;

L'inosservanza delle disposizioni alla presente ordinanza verrà perseguita ai sensi delle disposizioni in materia, con sanzioni penali ed amministrative; qualora non sia prevista una specifica sanzione, verrà, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs. 267/2000, applicata la sanzione pecuniaria da €25,00 a €500,00;

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

DISPONE

Che la presente ordinanza:

- sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito Internet del Comune, nonché affissa nei luoghi pubblici;
- sia trasmessa in copia a Comando Stazione Forestale, al Comando Stazione Carabinieri, al Comando di Polizia Municipale;

INFORMA

Che avverso la presente Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al TAR Sicilia, entro 60 gg dalla data della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla stessa data.

IL SINDACO

f.to **Ing. Cuccia Carmelo Nicola**